



Associazione Agevolando | C.F. 91322070375
via Scipione dal Ferro 4, 40138 Bologna
tel. 051 0402351 | cell. 392 9807078
info@agevolando.org | agevolando@pec.it
www.agevolando.org

Associazione di Volontariato
"AGEVOLANDO - ODV"

Statuto approvato il 27
giugno 2020

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita ai sensi della Legge 266/1991, con durata illimitata, una libera Organizzazione di Volontariato denominata "AGEVOLANDO - ODV" con sede in Via Scipione dal Ferro n.4 a Bologna, da ora in avanti denominata "associazione".

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Art. 2 - Scopo-Finalità-Attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

L'associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo a favore di soggetti terzi, si propone di promuovere e favorire il benessere e la piena autonomia dei giovani di età compresa tra i 14 e i 26 anni in carico ai servizi sociali e che hanno o hanno avuto esperienza di accoglienza residenziale o semiresidenziale in contesto differente dalla famiglia d'origine (comunità per minori e/o affido familiare e/o adozione e/o collocati presso istituti penali minorili); in via eccezionale, anche dei giovani non allontanati dal nucleo familiare, per i quali sia possibile identificare bisogni in sintonia con la mission dell'associazione.

A tal fine può:

- a) Favorire la partecipazione attiva di giovani-adulti nell'implementazione e realizzazione dei progetti a loro

favore, secondo la logica dell'empowerment e della "cittadinanza attiva"

- b) Svolgere attività di sostegno e accompagnamento dei beneficiari verso l'autonomia economica, abitativa e lavorativa
- c) Creare una rete di soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) a supporto dei bisogni e delle necessità di minorenni o giovani adulti che trascorrono o hanno trascorso parte della loro infanzia e della loro adolescenza in comunità e/o in stato di affidamento familiare
- d) Favorire, laddove opportuno, la "continuità relazionale" con gli educatori delle comunità (residenziali e semiresidenziali) e delle case-famiglia e con le famiglie affidatarie che hanno ospitato i giovani-adulti durante la minore età
- e) Favorire percorsi e interventi a favore del ricongiungimento e del risanamento delle relazioni familiari tra i beneficiari in difficoltà e le loro famiglie d'origine (o adottive), quando è possibile
- f) Promuovere la sinergia tra e con le principali istituzioni/enti che si occupano di interventi a favore dei minorenni allontanati dalle famiglie, dei minori stranieri non accompagnati, dei neomaggiorenni in uscita dalle comunità, di minorenni e neomaggiorenni in regime di "messa alla prova" e/o collocati presso istituti penali minorili, e, in generale, dei giovani adulti in difficoltà
- g) Sostenere e promuovere iniziative ludiche e conviviali al fine di favorire l'integrazione e l'auto mutuo- aiuto tra i beneficiari
- h) Promuovere la collaborazione tra e/o con le istituzioni/enti quali il settore immobiliare, i servizi sociali, le banche, le università, le scuole, gli enti di formazione, le imprese, gli enti locali, i servizi sanitari, il privato sociale, l'associazionismo no profit sociale, culturale e sportivo e tutti gli altri organismi istituzionali e non il cui scopo sociale sia in armonia con le finalità dell'associazione, al fine di favorire percorsi e interventi di facilitazione e agevolazione per i beneficiari in difficoltà
- i) Organizzare eventi pubblici e realizzare progetti di sensibilizzazione al fine di sviluppare e accrescere una cultura dei diritti dei giovani-adulti e dei minorenni accolti nei contesti residenziali e semiresidenziali "fuori famiglia"
- j) Realizzare campagne di promozione delle iniziative dell'associazione al fine di sviluppare e accrescere una cultura dei diritti dei giovani-adulti e dei minorenni "fuori famiglia"
- k) Aderire ad altre associazioni od enti quando ciò sia utile al fine del conseguimento degli scopi sociali
- l) Svolgere attività di sensibilizzazione e supporto nei confronti di persone fisiche e/o giuridiche che operano nel campo del sostegno ai minori e ai giovani adulti in difficoltà

- m) Monitorare, documentare e valutare i propri interventi avvalendosi, quando possibile, del supporto delle Università, dei Centri di Ricerca e dei Centri Studi
- n) Raccogliere fondi e compiere qualsiasi altra operazione consentita dalla legge di riferimento per il raggiungimento degli scopi associativi
- o) Con decisione dell'organo Direttivo, aderire ad altre associazioni ed enti aventi finalità istituzionali analoghe o sinergiche
- p) Progettare e realizzare interventi di formazione rivolti a professionisti (ad esempio, educatori, assistenti sociali, giornalisti, etc.) e/o di sensibilizzazione, con l'obiettivo di dare voce all'esperienza e al punto di vista dei care leavers in relazione ai temi dell'accoglienza etero-familiare, dell'autonomia e dell'uscita dai percorsi di accoglienza.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla legge e dalle norme attuative. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo e documentata nella nota integrativa di bilancio.

Art. 3 - Sedi secondarie

È possibile istituire sedi secondarie (o sezioni), previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria, che ne nomini il referente responsabile e il segretario e ne determini compiti e responsabilità.

Si intende come sede secondaria una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.

Art. 4 Carattere dell'associazione/principi ispiratori

L'associazione è apartitica e garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

Le attività sono svolte dall'associazione in modo prevalente tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti stabiliti dall'assemblea, solo le spese documentate e/o autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Onde poter perseguire pienamente gli scopi sociali, l'associazione potrà – nei limiti della normativa vigente - dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:

- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;
- potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con istituzioni pubbliche.

Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione è incompatibile con la qualità di socio.

L'associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

L'attività dell'associazione si svolgerà secondo gli Statuti ed i regolamenti delle Federazioni alle quali l'associazione aderisce (ove esistano).

Art. 5 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Sono soci, oltre i soci costituenti, cioè i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione, tutte le persone fisiche, le quali, intenzionate a cooperare per il raggiungimento dello scopo dell'associazione, facciano domanda di ammissione (a condizione che tale domanda sia accolta dal Consiglio). I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Vigè la democraticità per cui tutti i soci hanno uguali diritti e tutti sono soci ordinari.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 6 - Modalità di iscrizione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro novanta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

La deliberazione è comunicata all'interessato tramite e-mail e annotata nel libro degli associati.

L'acquisto della qualità di socio avviene a seguito del pagamento della quota associativa, previa domanda di iscrizione. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I singoli soci hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci.

Art. 7 - Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

- e) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- f) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- g) a godere dell'elettorato attivo e passivo;
- h) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 - Estinzione della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per mancato versamento della quota associativa annuale, per esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da parte degli associati devono essere comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione e hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni

adottate dagli organi dell'Associazione;

- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro nove mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

Art. 9 - Entrate e patrimonio sociale

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) rendite di beni mobili o immobili;
- h) proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i

beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio o il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (organo facoltativo).

Art. 12 - L'Assemblea degli associati

L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione, formato da tutti gli associati che, al giorno dell'invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti.

È convocata in sessioni ordinarie e straordinarie e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario;
- c) determinazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, compreso l'esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) degli associati
- d) approvazione di eventuali Regolamenti;
- e) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei soci.
- f) Decisione di azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente adottano azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- g) deliberazione, se ritiene, della costituzione del collegio sindacale ed elezione dei membri.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 13 – Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea degli associati

L'assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto
- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, o quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di Controllo; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, lo ritengano utile

per l'attività dell'associazione.

La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, anche con e-mail con ricevuta di avvenuta lettura da parte dell'interessato.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di sette giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

E' consentito l'intervento alle sedute del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio o il rendiconto economico – finanziario;
- c) redigere i programmi dell'attività da svolgere;
- d) redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- f) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali esperti o consulenti, che possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.

Art. 15 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 17 – Organo di controllo L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali

iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

È esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 19 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, Soci), deve essere

assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 20 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 21 - Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme contenute nel libro I del Codice Civile, nonché a quelle previste per i singoli casi specifici delle federazioni alle quali l'associazione aderisce (ove esistano).